

**Convenzione fra l'Università degli Studi di Siena e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria per il finanziamento parziale di n. 1 borsa di studio per la frequenza del Dottorato di ricerca in Scienze della Vita-Life Sciences, ex DM 630/2024 del 24 aprile 2024, ciclo 40° aa.aa. 2024-2027**

L'Università degli Studi di Siena (CF N. 80002070524), con sede in Siena, nella persona del Prof. Roberto Di Pietra, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, Rettore dell'Università degli Studi di Siena, di seguito definita "Università";

e

il CREA Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito denominato "Finanziatore"), con sede in Roma via della Navicella n. 2/4 CAP 00184 Roma, C.F. 97231970589, partita I.V.A. 08183101008, rappresentato dal Presidente, Prof. Andrea Rocchi;

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, Norme di reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena;
- richiamato il Regolamento Didattico dell'Università degli Studi di Siena;
- richiamato il Regolamento di Ateneo sulla proprietà intellettuale;
- richiamato il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 14 dicembre 2021, n. 226, Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;
- richiamato il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca in adeguamento al sopra citato D.M.;
- richiamate le Linee guida per l'accREDITamento dei dottorati di ricerca, adottate annualmente con Decreto Ministeriale ai sensi dell'art. 4, comma 3 del sopra citato D.M. n. 226/2021;
- richiamato il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 23 febbraio 2022, n. 247, che prevede all'articolo 1 l'importo annuale lordo delle borse di dottorato a partire dal 1° luglio 2022;
- richiamato il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 24 aprile 2024, n. 630, Riparto delle borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese;
- richiamate le delibere del Senato Accademico del 6 febbraio 2024 e del Consiglio di amministrazione del 16 febbraio 2024 di delega al Rettore a stipulare con proprio provvedimento le convenzioni per il finanziamento dei Dottorati di ricerca;
- nelle more del rinnovo dell'accREDITamento da parte del MUR, previo parere favorevole dell'ANVUR, dei corsi di dottorato di ricerca per l'attivazione del 40° ciclo;

**Premesso che:**

1. l'Università degli Studi di Siena, previa autorizzazione degli Organi accademici competenti, attiva presso il Dipartimento di Scienze della Vita il corso di dottorato di ricerca in Scienze della Vita-Life Sciences della durata di tre anni accademici;
2. il Finanziatore ha manifestato l'interesse a cofinanziare una borsa ex DM 630/2024 ed è interessato in particolare allo svolgimento del seguente tema di ricerca: Nuove frontiere nella lotta fitosanitaria a basso impatto ambientale: uso di batteri simbiotici isolati da nematodi entomopatogeni per il controllo di *Popillia japonica* (B-POP).

**Si conviene e si stipula:**

**Articolo 1 - Premesse**

Le premesse fanno parte integrale e sostanziale della presente convenzione.

**Articolo 2 – Istituzione di n. 1 borsa/e di studio**

1. L'Università, sede amministrativa del Dottorato di ricerca in Scienze della Vita-Life Sciences si impegna a

istituire, n. 1 (numero) borsa di studio per la frequenza del Dottorato di ricerca in Scienze della Vita-Life Sciences, della durata di tre anni, sostenuta dal Finanziatore ai sensi del D.M. 630/2024.

2. La borsa di studio e i finanziamenti sono riferiti agli anni accademici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 per la frequenza del 40° ciclo.
3. La suddetta borsa di dottorato sarà messa a concorso tramite avviso di selezione insieme a quelle finanziate dall'Università degli Studi di Siena se completata prima del bando, ed assegnata ed erogata secondo le disposizioni, i requisiti, le modalità ed i criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia.
4. L'Università provvederà ad erogare la borsa di studio al candidato utilmente collocato nella graduatoria di concorso, in possesso dei requisiti di legge, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

### **Articolo 3 – Oneri a carico del Finanziatore**

1. Il Finanziatore si impegna ad assumersi gli oneri finanziari connessi al finanziamento parziale di n. 1 (numero) borsa di studio per la frequenza del dottorato di ricerca di cui sopra e si impegna a mettere a disposizione dell'Università, per l'intero triennio di durata del corso di dottorato, un importo complessivo fino ad un massimo di **€15.015,00** (in caso di co-tutela €20.025,00) **per ciascuna borsa** di cui €120,00 per il cofinanziamento della borsa di studio, €4.875,00 per il budget di ricerca dottorandi e €10.020,00 (in caso di co-tutela €15.030,00) per la maggiorazione fino per ad un massimo di 12 mesi (in caso di co-tutela 18 mesi) di soggiorno all'estero (la maggiorazione è calcolata nella misura del 50% dell'importo/die della borsa di studio).
2. Il pagamento dell'importo di **€10.005,00** per ciascuna borsa, comprensivo della borsa di studio, del budget a disposizione del dottorando e n. 6 mesi di soggiorno all'estero (periodi minimo obbligatorio), sarà effettuato in un'unica soluzione a seguito della comunicazione del/della vincitore/vincitrice della/delle borsa/borse.
3. In aggiunta alle somme di cui sopra, il Finanziatore si impegna a versare ogni anno per ciascuna borsa:
  - a. eventuali incrementi dell'importo della borsa di studio dovuti a norma di legge, nonché eventuali maggiori oneri dovuti a disposizione di natura fiscale o previdenziale;
  - b. eventuali ulteriori mesi di soggiorno all'estero autorizzati dal Collegio dei docenti (oltre i sei mesi di cui al comma 2), fino ad un massimo ad ulteriori 6 mesi (in caso di co-tutela 12 mesi) per un importo ulteriore massimo di **€5.010,00** (in caso di co-tutela €10.020,00) (l'eventuale importo necessario verrà calcolato e richiesto alla conclusione del soggiorno all'estero);
  - c. eventuali mesi di proroga del corso, autorizzate dal Collegio dei docenti per motivate esigenze scientifiche come da Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca in adeguamento al D.M. 226/2021 (art. 13, comma 4).
4. Qualora la borsa di studio non venga assegnata, l'Università degli Studi di Siena restituirà al Finanziatore le somme eventualmente già versate, a seguito della firma della presente convenzione, a richiesta del Finanziatore; qualora si verifichi la rinuncia agli studi/la rinuncia alla fruizione della borsa/la sospensione della borsa, da parte del dottorando o l'esclusione dal corso ad opera del Collegio dei docenti, l'Università degli Studi di Siena potrà trattenere le somme già versate al/alla dottorando/a.

### **Articolo 4 - Versamenti**

1. I versamenti di cui all'articolo precedente dovranno avvenire tramite il sistema pagoPA al seguente link: <https://unisi.pagoatenei.cineca.it/portalepagamenti.server.frontend/#/cercaversamento> utilizzando il codice indicato sull'avviso di pagamento che sarà inviato al Finanziatore.

### **Articolo 5 – Attività di ricerca**

1. Il conferimento della borsa di studio a favore del dottorando non configura rapporto di lavoro subordinato nei confronti del Finanziatore.
2. Nel caso di borsa con tema vincolato, al fine di sviluppare l'attività di ricerca, l'assegnatario della borsa di studio potrà utilizzare, previa autorizzazione del Collegio dei docenti del corso di dottorato cui è iscritto, le strutture dell'Ente finanziatore nei limiti e con le modalità con questo concordati. Tale possibilità potrà essere estesa agli altri iscritti al corso previo accordo con l'Ente finanziatore. Uno o più rappresentanti dell'Ente finanziatore potranno essere cooptati nel Collegio dei docenti del corso di dottorato a titolo di esperti non universitari nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di Ateneo in materia. All'Ente finanziatore saranno rese note le generalità dell'assegnatario della borsa di studio.
3. Le Parti individueranno un supervisore afferente all'ente finanziatore ed un supervisore afferente all'Università, che di raccordo, seguiranno il dottorando nel corso delle attività di ricerca inerenti al progetto e concorderanno un piano formativo che stabilisce le modalità di svolgimento delle attività di formazione e di ricerca del dottorando presso l'Università e presso l'Impresa e la ripartizione del suo impegno complessivo.

4. I dottorandi iscritti sono coperti da polizza di assicurazione stipulata dall'Università contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi per le attività che svolgono nell'ambito del dottorato, anche in sedi diverse da quelle dell'Ateneo, purché autorizzati dal Collegio dei docenti.

#### **Articolo 6 - Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro**

1. In materia di rischi, infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro il Finanziatore e l'Università provvedono all'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per la parte di loro competenza.
2. L'Università ha l'obbligo di formare il/la dottorando/a prima dell'inizio dell'attività sulla formazione generale ai sensi del D.lgs. 81/08 s.m.i. e dell'accordo Stato Regioni del 2011.
3. Sarà cura del Finanziatore fornire la necessaria formazione relativa ai rischi specifici presenti nei propri ambienti di lavoro in materia di sicurezza, se il/la dottorando/a svolge parte della sua attività presso l'istituto/ente finanziatore. Il Finanziatore farà espletare, se prevista, la sorveglianza sanitaria ex D.lgs. 81/2008, a cura del proprio medico competente.

#### **Articolo 7 – Informazioni riservate e titolarità dei risultati**

4. Ai fini del presente accordo si applicano le seguenti definizioni:
5. Informazioni riservate
6. (i) tutte le Informazioni di natura tecnico-scientifica e commerciale, dati, progetti, informazioni, conoscenze, know-how, studi, metodi di ricerca, procedimenti, formule, idee, bozze, relazioni tecniche, descrizioni, procedure, istruzioni, software e altre informazioni tecniche di vario genere messe a disposizione delle Parti in relazione alla presente Convenzione ma non generate nell'ambito del progetto;
7. (ii) tutte le informazioni, i dati, i disegni ed altre informazioni tecnico scientifiche create, sviluppate, o scoperte durante l'esecuzione della presente Convenzione ed in ragione del progetto, compresi i Risultati.
8. che siano state sviluppate da una delle Parti (di seguito denominata "Parte dichiarante") o comunque proveniente dalla stessa e che vengano fornite e/o consegnate, in forma scritta ovvero in forma orale, all'altra Parte (di seguito "Parte ricevente") per lo svolgimento del progetto.
9. Risultati - i risultati derivanti dall'attività svolta nell'ambito del progetto suscettibili di formare oggetto di domanda di brevetto o di registrazione ai sensi di quanto previsto dal Codice della proprietà industriale (D.lgs. 10 febbraio 2005, n.30 di seguito CPI).
1. Le Parti si impegnano a trattare come riservate e confidenziali ed a non divulgare a terzi le informazioni riservate fornite dall'altra Parte, fino a che queste non diverranno pubblicamente accessibili *non* per effetto della Parte ricevente, limitando la diffusione delle informazioni riservate all'interno della propria organizzazione ai soli soggetti i cui incarichi giustifichino la conoscenza delle stesse. In ogni caso Parte ricevente garantisce che i soggetti cui le informazioni riservate saranno divulgate sono tenuti al rispetto degli obblighi di confidenzialità assunti tra le Parti ai sensi della presente Convenzione.
2. La Parte dichiarante si riserva la possibilità di stipulare contratti di riservatezza ad hoc con Parte ricevente, ivi comprese persone fisiche affiliate a Parte ricevente, al fine di garantire la riservatezza delle informazioni riservate di cui è titolare.
3. Tenuto conto delle modalità di svolgimento del corso di dottorato ed in accordo a quanto previsto dal regolamento dell'Università degli Studi di Siena, resta inteso che la diffusione delle informazioni riservate dalla Parte ricevente deve essere concordata con i tutor. A tal proposito resta inteso che qualora l'Università degli Studi di Siena, inclusi i suoi docenti e/o ricercatori, intenda pubblicare e/o presentare (incluso la presentazione per attività tesistiche, convegni, pubblicazioni scientifiche), in tutto o in parte, i risultati dovrà preventivamente ricevere l'autorizzazione scritta del Finanziatore.
4. L'Università degli Studi di Siena accetta la revisione preventiva da parte del Finanziatore della tesi di dottorato così come di qualsiasi presentazione, relazione e simili previste durante il corso di dottorato per le finalità meramente connesse allo svolgimento dello stesso, al fine di prevenire divulgazioni delle Informazioni Riservate. Resta inteso che l'Università degli Studi di Siena una volta esaminata la revisione proposta e giustificata dal Finanziatore, si riserva di conformarsi alla suddetta revisione qualora siano presenti informazioni riservate del Finanziatore.
5. L'Università degli Studi di Siena si impegna a dichiarare all'interno delle eventuali pubblicazioni o presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell'ambito della presente Convenzione.
6. Non sono qualificabili come "Informazioni riservate" le informazioni che (I) siano di pubblico dominio precedentemente al trasferimento di tale informazione da una Parte all'altra o diventino di pubblico dominio senza violazione del presente accordo di riservatezza; (II) diventino di pubblico dominio dopo la comunicazione di una Parte all'altra per fatto non imputabile alla Parte ricevente; (III) siano già in possesso della Parte ricevente prima della comunicazione, come mostrato da documenti precedenti alla data della comunicazione;

(IV) siano legittimamente ottenute da una delle Parti da una terza parte che non abbia obblighi di riservatezza;  
(V) siano sviluppate indipendentemente dalla Parte ricevente senza uso o riferimento alle informazioni della Parte dichiarante, come mostrato da documenti e altre prove evidenti in possesso della Parte ricevente.

7. La titolarità dei risultati sarà riconosciuta in accordo alla normativa vigente ed alle previsioni contemplate nel Regolamento di Ateneo in materia di proprietà intellettuale. Resta inteso che, qualora le Parti fossero contitolari dei risultati, concorderanno in buona fede, tramite successivi accordi, le modalità di tutela nonché gestione degli stessi, anche ai fini dell'eventuale sfruttamento commerciale.
8. Le Parti prendono atto che, qualora il progetto dottorale preveda lo svolgimento di attività di ricerca o divulgazione anche presso terzi, tali attività dovranno essere concordate preventivamente tra le Parti, al fine di evitare commistioni o divulgazioni, anche accidentali o indirette, di Informazioni Riservate o di materiali confidenziali di proprietà dell'altra Parte.
9. Come richiesto dal D.M. 630/2024, le Parti si impegnano a favorire, nel rispetto della proprietà intellettuale, la valorizzazione dei risultati della ricerca mediante un'adeguata circolazione dei risultati perseguiti, comunque secondo i principi "Open science" e "FAIR Data" (insieme di principi, linee guida e migliori pratiche atti a garantire che i dati della ricerca siano Findable (Reperibili), Accessible (Accessibili), Interoperable (Interoperabili) e Re-usable (Riutilizzabili), nel rispetto dei vincoli etici, commerciali e di riservatezza e del principio "il più aperto possibile e chiuso solo quanto necessario".

#### **Articolo 8 - Trattamento dei dati**

1. L'Università provvede al trattamento dei dati personali - inclusa la diffusione e la comunicazione - necessari alla stipula e all'esecuzione delle attività relative alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE n. 679/2016 e dalla disciplina applicabile in materia di trattamento dei dati.
2. Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Siena, Via Banchi di Sotto 55, Siena il cui legale rappresentante pro-tempore è il Rettore, Prof. Roberto Di Pietra. L'Università ha nominato il Responsabile per la protezione dei dati, la Dott.ssa Chiara Silvia Armida Angiolini, che può essere contattata ai seguenti indirizzi: [rpd@unisi.it](mailto:rpd@unisi.it) o [rpd@pec.unisipec.it](mailto:rpd@pec.unisipec.it).
3. Il Finanziatore si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.
4. Titolare del trattamento dati per l'Impresa è il CREA nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Via della Navicella 2, 4. Il Responsabile per la protezione dei dati del CREA può essere contattato ai seguenti indirizzi: [responsabileprotezionedati@crea.gov.it](mailto:responsabileprotezionedati@crea.gov.it).

#### **Articolo 9 - Durata della convenzione**

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e termina con la conclusione del percorso dottorale del/della beneficiario/a della borsa.

#### **Articolo 10 – Firma digitale e bolli virtuali**

La presente convenzione viene sottoscritta con dispositivo di firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato. Le spese di bollo saranno assolte in modo virtuale dall'Università i sensi di quanto disposto dall'articolo 15 del DPR 642/1972, in base all'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Siena n. 31068/2014 del 27 agosto 2014. La convenzione sarà registrata, in caso d'uso, ai sensi delle disposizioni vigenti a cura della parte richiedente.

#### **Articolo 11 - Controversie**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione o applicazione della presente convenzione. Nel caso di ricorso ad autorità giudiziaria, il Foro competente sarà quello di Siena.

Per l'Università degli Studi di Siena, data della firma digitale

Il Rettore, Prof. Roberto Di Pietra

Per il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, data della firma digitale

Il Presidente, Prof. Andrea Rocchi